



**COMUNE DI PALMANOVA**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL**

**CANONE PATRIMONIALE**

**DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

**E DI**

**ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**E DEL**

**CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del 09/04/2021

## SOMMARIO

<i>SOMMARIO</i> .....	2
<i>TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI</i> .....	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
<i>TITOLO SECONDO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</i> .....	4
Art. 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Art. 3 - Soggetto Passivo.....	4
Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Art. 5 - Divieti e limitazioni di installazione ed effettuazione di pubblicità.....	6
Art. 6 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Art. 8 - Concessione o autorizzazione.....	8
Art. 9 - Anticipata rimozione.....	8
Art. 10 - Dichiarazione.....	9
Art. 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	9
Art. 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	9
Art. 13 - Versamento del canone.....	10
Art. 14 - Rimborsi e compensazione.....	11
Art. 15 - Accertamento.....	11
Art. 16 - Riduzioni.....	12
Art. 17 - Esenzioni.....	12
<i>TITOLO TERZO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i> .....	14
Art. 18 - Gestione del servizio di pubbliche affissioni.....	14
Art. 19 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Art. 20 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	15
Art. 21 - Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Art. 22 - Riduzione del diritto.....	16
Art. 23 - Esenzione dal diritto.....	16
Art. 24 - Norme di rinvio.....	16
<i>TITOLO QUARTO OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i> .....	17
Art. 25 - Presupposto del Canone.....	17
Art. 26 - Domanda di occupazione.....	17
Art. 27 - Istruttoria della domanda.....	18
Art. 28 - Rilascio della concessione.....	18
Art. 29 - Contenuto dell'atto di concessione.....	19
Art. 30 - Occupazioni abusive.....	19
Art. 31 - Occupazioni d'urgenza.....	20
Art. 32 - Occupazioni occasionali.....	20
Art. 33 - Disposizioni per tipologie di occupazioni.....	20
Art. 34 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione.....	22
Art. 35 - Obblighi del concessionario.....	22

Art. 36 - Modifica, sospensione e revoca della concessione .....	22
Art. 37 - Decadenza della concessione .....	23
Art. 38 - Occupazioni ed esecuzione di lavori .....	23
Art. 39 - Manutenzione delle opere .....	23
Art. 40 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	24
Art. 41 - Classificazione del suolo pubblico.....	24
Art. 42 - Determinazione della tariffa base .....	25
Art. 43 - Coefficienti moltiplicatori di specificità .....	25
Art. 44 - Determinazione del canone .....	26
Art. 45 - Agevolazioni .....	27
Art. 46 - Esenzioni.....	28
Art. 47 - Modalità di applicazione del canone .....	29
Art. 48 - Soggetto passivo .....	29
Art. 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	30
Art. 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	30
Art. 51 - Riscossione del canone.....	30
Art. 52 - Omesso o insufficiente pagamento .....	30
Art. 53 - Recupero canone evaso e rimborsi.....	31
Art. 54 - Sanzioni .....	31
<i>TITOLO QUINTO CANONE MERCATALE.....</i>	<i>32</i>
Art. 55 - Disposizioni generali.....	32
Art. 56 - Domanda di occupazione .....	32
Art. 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	32
Art. 58 - Modalità di applicazione del canone .....	33
Art. 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	33
Art. 60 - Norme di richiamo .....	34
<i>TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI.....</i>	<i>34</i>
Art. 61 - Norma transitoria e finale .....	34

## **TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### *Oggetto*

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il Servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità nonché il Canone non ricognitorio non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **TITOLO SECONDO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2**

#### *Disposizioni di carattere generale*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla esposizione pubblicitaria.
2. Presupposto del canone è la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **Articolo 3**

#### *Soggetto Passivo*

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Articolo 4**

##### *Tipologia degli impianti pubblicitari*

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie, si definiscono le seguenti suddivisioni e tipologie di impianti pubblicitari:

- a) *Insegne di esercizio*: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

- b) *Insegna pubblicitaria*: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
- c) *Pubblicità su veicoli*: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture di uso pubblico o privato.
- d) *Pubblicità con veicoli d'impresa*: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- e) *Pubblicità varia*: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- f) *Impianti pubblicitari*: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) *Impianto pubblicitario di servizio*: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) *Impianto di pubblicità o propaganda*: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) *Preinsegna*: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

## **Articolo 5**

### *Divieti e limitazioni di installazione ed effettuazione di pubblicità*

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti, e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile, compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, Titolo II, del regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali e dai piani particolareggiati.
6. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Servizio di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità sonora.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dal presente regolamento, a seconda della loro natura, ovvero, quando applicabili, provvedimenti e sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

## **Articolo 6**

### *Modalità di applicazione del canone*

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, quindi con arrotondamento per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalle ditte pubblicizzate, fermi restando i divieti previsti da altri regolamenti comunali.
12. Per la pubblicità sonora, qualora autorizzata, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

## **Articolo 7**

### *Criteri per la determinazione della tariffa del canone*

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

## **Articolo 8**

### *Concessione o autorizzazione*

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva concessione o autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La concessione o autorizzazione è emessa dall'Ufficio competente, secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi espressi dagli altri uffici competenti dell'Ente o di altre amministrazioni.
3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata o della rata unica del canone.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.
5. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
6. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
7. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
8. Nell'interno del centro abitato la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario, se la strada è statale, regionale o ex provinciale.
9. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili anche da un'altra strada, appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

## **Articolo 9**

### *Anticipata rimozione*

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

### **Articolo 10** *Dichiarazione*

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio o soggetto competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione.

### **Articolo 11** *Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti*

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### **Articolo 12** *Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari*

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del cinquanta per cento, di cui al successivo articolo 15 comma 3, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia

Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire, con atto in sanatoria, che la pubblicità abusiva continui a restare esposta, per il tempo che eventualmente ancora residua del periodo stabilito dall'atto, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità.

### **Articolo 13**

#### *Versamento del canone*

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente dedicato ovvero in base a quanto indicato in materia dalle disposizioni legislative.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Nel caso di variazioni tariffarie deliberate successivamente alle scadenze del comma precedente, l'Ufficio provvede a definire il conguaglio e a comunicarlo ai concessionari, che dovranno saldarlo entro la scadenza stabilita dall'Ufficio.
7. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di Legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, sanitarie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 14**

### *Rimborsi e compensazione*

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

## **Articolo 15**

### *Accertamento*

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del trenta per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del dieci per cento. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del trenta per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al cinquanta per cento, ai sensi dell'art. 1 comma 821, lettera g) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del cento per cento ed un massimo del duecento per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

## **Articolo 16**

### *Riduzioni*

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del cinquanta per cento:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) trenta per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del cinquanta per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del cento per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

## **Articolo 17**

### *Esenzioni*

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati con arrotondamento applicato alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna;
  - c) i messaggi pubblicitari inferiori a trecento centimetri quadrati esposti singolarmente;
  - d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a due metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a dieci metri lineari;
  - 2) fino a quattro metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i dieci e fino a quaranta metri lineari;
  - 3) fino a sei metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a quaranta metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## **TITOLO TERZO**

### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 18**

##### *Gestione del servizio di pubbliche affissioni*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 132 metri quadrati, destinati sia ad affissioni di natura istituzionale, sociale e culturale o comunque prive di rilevanza economica, sia affissioni di natura commerciale.
4. L'amministrazione può concedere a privati, in base alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei limiti imposti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

#### **Articolo 19**

##### *Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni*

1. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune ovvero al concessionario che provvede alla loro esecuzione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio, di dimensione fino a centimetri 70 per centimetri 100, e per periodi di esposizione di dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione, è quella determinata annualmente con delibera della Giunta Comunale.
3. Per le commissioni inferiori a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del cinquanta per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.
7. Il canone è maggiorato del cento per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
8. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni ed è condizionato dalla disponibilità dell'impianto stesso.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

## **Articolo 20**

### *Modalità delle pubbliche affissioni*

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore concessionario.
3. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione.
4. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione. Il Comune ha diritto a trattenere il cinquanta per cento del canone versato al momento della richiesta del servizio.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore concessionario del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere il cinquanta per cento del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

## **Articolo 21**

### *Materiale pubblicitario abusivo*

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di

inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
5. Per la rimozione o la copertura dei manifesti abusivi, l'indennità a carico del trasgressore, per ciascun manifesto di formato fino a centimetri settanta per centimetri cento, è stabilito in Euro 10,00.

## **Articolo 22**

### *Riduzione del diritto*

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del cinquanta per cento:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. Le riduzioni non sono cumulabili.
3. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al dieci per cento del totale.

## **Articolo 23**

### *Esenzione dal diritto*

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Articolo 24**

### *Norme di richiamo*

1. Per il presente capo si intendono richiamate e valide le disposizioni compatibili di cui al Titolo precedente ed in particolare quelle relative a: pubblicità abusiva, versamenti, rimborsi, accertamenti, soggetto passivo, interessi, sanzioni e compiti di vigilanza della Polizia Locale.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, nonché quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **TITOLO QUARTO**

### **OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 25**

##### *Presupposto del Canone*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del Canone il cui presupposto è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Si definisce altresì occupazione di suolo pubblico quella che si realizza su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o ancora quella occupazione esercitata su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **Articolo 26**

##### *Domanda di occupazione*

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata trenta giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata quindici giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Per le occupazioni di carattere politico non esistono termini per la presentazione della domanda di occupazione.
5. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

- c) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 27**

#### *Istruttoria della domanda*

1. Il Responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) o dall'Ufficio Protocollo, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 26, il Responsabile dell'istruttoria formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, in tempo utile e comunque prima della data di inizio occupazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'Ufficio.
5. Il Responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico al fine di acquisire gli specifici pareri. L'Ufficio di Polizia Locale qualora necessario emetterà anche il nullaosta relativamente alla viabilità.

### **Articolo 28**

#### *Rilascio della concessione*

1. Il Funzionario competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Copia della concessione stessa deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi per gli adempimenti relativi al canone.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione.
3. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro sette giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata.
4. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche in sanatoria.

5. Nel caso di mancato ritiro o tardivo ritiro della concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, l'interessato è in ogni caso tenuto ad effettuare il pagamento del canone prima dell'occupazione, indipendentemente dal fatto che abbia o meno ritirato la concessione nei tempi previsti.

## **Articolo 29**

### *Contenuto dell'atto di concessione*

1. Nell'atto di concessione, che consta di due parti, sono indicate:
  - a) a cura dell'Ufficio Tecnico o dell'Ufficio di Polizia Locale la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
  - b) a cura dell'Ufficio Tributi la determinazione del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
  - a) a termine, per la durata massima di anni ventinove;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

## **Articolo 30**

### *Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.
3. Decorso inutilmente il tempo all'uso assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali che vengono sequestrati a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

### **Articolo 31**

#### *Occupazioni d'urgenza*

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. In tal caso l'interessato, deve comunque dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio Comunale, il quale accertata la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, rilascerà la concessione o autorizzazione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

### **Articolo 32**

#### *Occupazioni occasionali*

1. Si intendono per occupazioni occasionali:
  - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore per singola occupazione. Nel caso in cui il contribuente, mediante la medesima richiesta di occupazione, inoltri istanza di occupazione del suolo pubblico – per le manifestazioni ed iniziative di cui sopra - relativamente a più giornate nel corso dell'anno solare, anche se inferiori a ventiquattro ore per singola giornata, l'esenzione non si applica.
  - b) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
  - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
  - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

### **Articolo 33**

#### *Disposizione per tipologie di occupazioni*

1. Si indicano le seguenti disposizioni per le tipologie di occupazione di seguito indicate:
  - a) *Esposizione di merce*: l'esposizione di merci al di fuori di esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.
  - b) *Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi*: gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico

da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

- c) *Commercio su aree pubbliche in forma itinerante*: coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
- d) *Esecuzione di lavori e di opere*: quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
- e) *Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico*: per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.  
L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
- f) *Autorizzazioni ai lavori*: quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
- g) *Occupazione con ponti, steccati, pali, scale aeree ecc.*: sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 33, punto 4, lett. f) del presente Regolamento.
- h) *Occupazioni con tende e tendoni*: per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.
- i) *Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio*: le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112, e del relativo Regolamento di esecuzione vigente. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante. È in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
- j) *Concessioni di suolo pubblico in occasione di rievocazioni storiche e manifestazioni di carattere culturale e turistico*: le concessioni di suolo pubblico per l'occupazione con strutture, banchi, arredi, chioschi ecc. in occasione delle manifestazioni turistico-culturali di carattere storico, come la "Rievocazione" ed altre iniziative pubbliche di promozione della conoscenza storica e della cultura locale, individuate annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione. Per tale tipologia si rimanda alle particolari disposizioni di dettaglio del Regolamento per l'utilizzo degli spazi pubblici in occasione della rievocazione storica e altre manifestazioni di carattere culturale-turistico.

### **Articolo 34**

#### *Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione*

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di novanta giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio, prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

### **Articolo 35**

#### *Obblighi del concessionario*

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
3. Inoltre ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli incaricati del Comune, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
  - c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

### **Articolo 36**

#### *Modifica, sospensione e revoca della concessione*

1. L'Amministrazione comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. In tali casi al concessionario spetta il diritto al rimborso parziale del canone proporzionalmente al periodo corrispondente al mancato godimento.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
3. Nello specifico, in occasione degli eventi richiamati dall'articolo 33 lettera j), in virtù della loro complessità organizzativa, del massiccio afflusso di visitatori e turisti e delle specifiche misure di carattere stilistico e di coerenza alla rievocazione storica (necessarie per la buona riuscita delle iniziative), le occupazioni permanenti del suolo pubblico possono essere sospese, con apposito provvedimento, per l'intera durata degli eventi.
4. In capo ai concessionari, individuati al comma precedente, spetta l'obbligo di rimuovere qualunque arredo posizionato sul suolo pubblico, a meno che non facciano richiesta di partecipazione all'evento. In tal caso, godranno del diritto di prelazione per quanto concerne l'occupazione del suolo pubblico di cui già sono titolari in via permanente.
5. Qualora il concessionario, individuato dal provvedimento di sospensione di cui al comma 3, abbia collocati sul suolo pubblico uno o più arredi o strutture autorizzate, difficilmente rimovibili senza

causare gravi pregiudizi, in sede di emissione del provvedimento di sospensione dell'occupazione potrà venire contestualmente autorizzato a lasciarle in loco con l'obbligo di renderle non fruibili per il periodo dell'evento.

### **Articolo 37**

#### *Decadenza della concessione*

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Incorre, altresì, nella decadenza:
  - a) per mancato pagamento del canone di concessione;
  - b) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
  - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

### **Articolo 38**

#### *Occupazioni ed esecuzione di lavori*

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Amministrazione comunale;
  - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre Autorità;
  - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

### **Articolo 39**

#### *Manutenzione delle opere*

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

## **Articolo 40**

### *Criteria per la determinazione della tariffa del canone*

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sono modificabili ai sensi del comma 817.
2. Sulla base della popolazione residente e risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Palmanova ricade nella classificazione dei Comuni fino a 10.000 abitanti e quindi la tariffa standard annua è pari ad € 30,00 al mq/ml. mentre la tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,60 al mq/ml.
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49, ovvero per eccesso se superiore a tale superficie;
  - c) tipologia;
  - d) finalità;
  - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

## **Articolo 41**

### *Classificazione del suolo pubblico*

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

*a. Categoria 1 - zona compresa all'interno del perimetro delle mura.*

La zona individua il centro storico. Gli interventi di valorizzazione del relativo tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico dell'insieme, la presenza di monumenti e bellezze artistiche, la funzione di polo istituzionale e culturale oltre che commerciale e terziario qualificato integrato in un quartiere storicamente residenziale, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e redditività, fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino.

*b. Categoria 2 - zona esterna al perimetro delle mura.*

Comprende tutto il restante territorio comunale. Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di una zona ai fini dell'applicazione del canone di concessione, presi in considerazione per la valutazione quali la maggiore o minore centralità, l'intensità abitativa, le presenze commerciali, la densità di traffico pedonale e veicolare, il flusso turistico, ecc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi. La conformazione del tessuto urbano che non presenta variazioni significative tra la zona immediatamente esterna alle mura e le frazioni di Ialmicco e Sottoselva e la facilità degli spostamenti rendono praticamente irrilevanti le differenze, pur rilevabili tra zona e zona, strettamente idonee a incidere sul valore della disponibilità di un'area rispetto ad un'altra.

- La Giunta comunale, annualmente con propria deliberazione, può individuare ulteriori classificazioni in occasione degli eventi richiamati dall'articolo 33 lettera j).

#### **Articolo 42**

##### *Determinazione della tariffa base*

- Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
- La tariffa standard annua e giornaliera è determinata dai commi 826 e 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a zero virgola uno o non superiori a cinque, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata a norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.
- La tariffa base è così determinata:

*Tariffa standard (ai sensi della L. 160/2019) X coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale*

- Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, qualora non deliberate espressamente si intendono prorogate di anno in anno.
- La Giunta comunale, annualmente con propria deliberazione, può individuare delle specifiche tariffe in occasione degli eventi richiamati dall'articolo 33 lettera j).

#### **Articolo 43**

##### *Coefficienti moltiplicatori di specificità*

- Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

<b>CONCESSIONI PERMANENTI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI:</b>	<i>Coefficiente</i>
soprastante e sottostante il suolo	0,40
funzionali a pubblici esercizi, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività commerciali - anche a carattere stagionale - ZONA "INTERNA PRIMO ANELLO"	1,25
funzionali a pubblici esercizi, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività commerciali - anche a carattere stagionale - ZONA "ESTERNA PRIMO ANELLO"	1,00
funzionali all'esercizio dell'attività di distributore di carburante	0,60
funzionali allo svolgimento dell'attività edilizia, con cantieri, che per il peculiare impegno, necessitano di un tempo superiore all'anno	1,50
con l'installazione di cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,10

**CONCESSIONI TEMPORANEE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI:**

funzionali allo svolgimento di interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete o occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili	0,50
funzionali allo svolgimento di interventi manutentivi privati (es. pulizia tende)	0,50
funzionali allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante ivi compresi i carriaggi e le roulotte adibite a ricovero dei gestori delle stesse	0,20
funzionali allo svolgimento di attività di carattere non commerciale di soggetti senza alcun scopo di lucro (private, sportive, politiche, sindacali, istituzionali, religiose, filantropiche, culturali)	0,20
funzionali allo svolgimento di attività d'iniziativa privata, che portino al Comune di Palmanova prestigio, attrazione turistica, culturale e quant'altro di pregio per la città stessa, a decorrere dal secondo anno di ricorrenza dell'iniziativa	0,10
funzionali allo svolgimento di attività di carattere commerciale effettuate non in occasione di fiere e festeggiamenti (es. concerti, pubblici esercizi, commercio)	0,20
funzionali allo svolgimento di attività di carattere commerciale in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante)	0,50

**Articolo 44**

*Determinazione del canone*

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 43 e 44 con riferimento alla durata dell'occupazione.
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse. La formula per la determinazione di detto canone è la seguente:

$$\text{Tariffa base} \times \text{coefficiente moltiplicatore specificità} = \text{Tariffa per tipologia occupazione}$$

$$\text{Tariffa per tipologia occupazione} \times \text{mq occupazione} = \text{Canone da corrispondere}$$

3. Al risultato finale della formula viene applicato l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata. La formula per la determinazione di detto canone è la seguente:

$$\text{Tariffa base} \times \text{coefficiente moltiplicatore specificità} = \text{Tariffa per tipologia occupazione}$$

$$\text{Tariffa per tipologia occupazione} \times \text{mq occupazione} \times \text{giorni occupazione} = \text{Canone da corrispondere}$$

5. Al risultato finale della formula viene applicato l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Articolo 45**  
*Agevolazioni*

1. Agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per un periodo superiore a sei mesi verrà applicata una riduzione del cinquanta per cento al canone normalmente dovuto per ogni tipo di occupazione.
2. Alle occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili verranno applicate le seguenti agevolazioni:

<b>PRIMA CATEGORIA</b>	
DAL 1° FINO AL 30° GIORNO	tariffa piena
DAL 31° AL 60° GIORNO	<p>alla <i>tariffa piena</i> rapportata ai giorni di occupazione viene applicata la <b>riduzione giornaliera di Euro 0,51</b>, come da seguente formula:</p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa base X coefficiente moltiplicatore specificità = Tariffa per tipologia occupazione (con 2 decimali)</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per tipologia occupazione X giorni occupazione = Tariffa per giorni occupazione</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per giorni occupazione – riduzione giornaliera (rid.ne giornaliera x gg) = Canone per totale giorni</i></p> <p>-----</p> <p><i>Canone per totale giorni X Mq superficie occupata = TOTALE CANONE DA CORRISPONDERE</i></p>
DAL 61° AL 365° GIORNO	<p>alla <i>tariffa piena</i> rapportata a giorni di occupazione vengono applicate le <b>riduzioni fissa di Euro 15,09 e giornaliera di Euro 0,54</b>, come da seguente formula:</p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa base X coefficiente moltiplicatore specificità = tariffa per tipologia occupazione (con 2 decimali)</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per tipologia occupazione X giorni occupazione = tariffa per giorni occupazione</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per giorni occupazione – riduzione giornaliera (rid.ne giornaliera x gg) = canone per totale giorni</i></p> <p>-----</p> <p><i>Canone per totale giorni X Mq superficie occupata = TOTALE CANONE DA CORRISPONDERE</i></p>
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	
DAL 1° FINO AL 30° GIORNO	tariffa piena
DAL 31° AL 60° GIORNO	<p>alla <i>tariffa piena</i> rapportata ai giorni di occupazione viene applicata la <b>riduzione giornaliera di Euro 0,204</b>, come da seguente formula:</p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa base X coefficiente moltiplicatore specificità = tariffa per tipologia occupazione (con 2 decimali)</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per tipologia occupazione X giorni occupazione = tariffa per giorni occupazione</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per giorni occupazione – riduzione giornaliera (rid.ne giornaliera x gg) = canone per totale giorni</i></p> <p>-----</p> <p><i>Canone per totale giorni X Mq superficie occupata = TOTALE CANONE DA CORRISPONDERE</i></p>
DAL 61° AL 365° GIORNO	<p>alla <i>tariffa piena</i> rapportata a giorni di occupazione vengono applicate le <b>riduzioni fissa di Euro 6,36 e giornaliera di Euro 0,216</b> come da seguente formula:</p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa base X coefficiente moltiplicatore specificità = tariffa per tipologia occupazione (con 2 decimali)</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per tipologia occupazione X giorni occupazione = tariffa per giorni occupazione</i></p> <p>-----</p> <p><i>Tariffa per giorni occupazione – riduzione giornaliera (rid.ne giornaliera x gg) = canone per totale giorni</i></p> <p>-----</p> <p><i>Canone per totale giorni X Mq superficie occupata = TOTALE CANONE DA CORRISPONDERE</i></p>

3. Al risultato finale della formula viene applicato l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Viene precisato che in caso di annualità bisestile il calcolo deve essere rapportato a trecentosessantasei giorni.

## Articolo 46

### *Esenzioni*

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) gli accessi carrabili;
  - f) le occupazioni con tende, tendoni e simili aggettanti sul suolo pubblico;
  - g) le occupazioni occasionali;
  - h) occupazioni effettuate dalle imprese appaltatrici di lavori ed opere pubbliche;
  - i) occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni, festeggiamenti, fiere o ricorrenze indette, organizzate o co-organizzate dal Comune e per le quali l'Ente è impossibilitato ad effettuarle con propri mezzi e personale.
  - l) le occupazioni a carattere continuativo che portino prestigio, turismo e quant'altro di pregio per il comune, anche se ad iniziativa privata, per il primo anno sono esentate dal canone qui trattato, purché le eventuali attività di vendita non siano a carattere imprenditoriale.
  - m) le occupazioni permanenti in seguito ad interventi edilizi di rifacimento con isolamento termico a cappotto esterno sui fabbricati finalizzati al risparmio energetico.
2. Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
3. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *box-window* e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.
4. Il canone non viene né riscosso né rimborsato qualora l'importo da versare o da restituire corrisponda ad un importo pari od inferiore a Euro 12,00. Per importo esentato è da intendersi l'ammontare del canone al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
5. La Giunta comunale può definire ulteriori forme di esenzione totale o parziale qualora sussistano particolari situazioni di emergenza sanitaria, economica o sociale.

## **Articolo 47**

### *Modalità di applicazione del canone*

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento per difetto se la superficie è inferiore a quarantanove ovvero per eccesso se superiore o uguale a cinquanta.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area di proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a Euro 1,50 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 800,00. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.
5. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.
6. La superficie delle occupazioni sia permanente che temporanea eccedente i 1.000 mq è calcolata in ragione del dieci per cento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante e loro roulotte o carriaggi, le superfici sono calcolate in ragione:
  - a) del trenta per cento sino a mq 100;
  - b) del venti per cento per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1.000;
  - c) del dieci per cento per la parte eccedente.
8. Per le superfici occupate dagli ambulanti per la somministrazione di cibi e bevande, e loro roulotte e carriaggi in occasione dei festeggiamenti dell'”*Ottobre palmarino*” il calcolo della metratura viene effettuato con le riduzioni di cui sopra.
9. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 35, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
10. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile a causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

## **Articolo 48**

### *Soggetto passivo*

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

## **Articolo 49**

### *Versamento del canone per le occupazioni permanenti*

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità di rateizzare il versamento in rate quadrimestrali, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del quarto mese di ogni quadrimestre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a Euro 1.000,00. Nel caso di tardivo od omesso versamento, anche di una sola rata, il soggetto passivo decade dal beneficio di poter rateizzare ed allo stesso verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti.
2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. La Giunta Comunale, qualora ne sussistano le motivazioni, può con proprio atto modificare il termine per effettuare il versamento.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente dedicato ovvero in base alle disposizioni normative in vigore.

## **Articolo 50**

### *Versamento del canone per le occupazioni temporanee*

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
2. È ammessa la possibilità di rateizzare il versamento in rate quadrimestrali, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno di ogni quadrimestre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a Euro 250,00; in questo caso la prima rata dovrà comunque essere corrisposta prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al n. 5 dell'articolo precedente. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

## **Articolo 51**

### *Riscossione del canone*

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune.
2. La riscossione coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 52**

### *Omesso o insufficiente pagamento*

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti per le occupazioni regolarmente autorizzate, si applica, oltre al recupero del canone non versato o insufficientemente versato, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al cento per cento del dovuto.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento alle scadenze previste dal presente regolamento.
3. La sanzione è ridotta al venticinque per cento dell'importo del canone, se il versamento avviene entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine. Decorso tale termine, oltre alla sanzione prevista al comma 1, si provvederà a pronunciare la decadenza della concessione e/o autorizzazione.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone e degli interessi moratori al saggio legale vigente, con maturazione giorno per giorno.

### **Articolo 53**

#### *Recupero canone evaso e rimborsi*

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.
2. I rimborsi delle somme indebite eventualmente versate a titolo di canone verranno effettuati su domanda dell'interessato. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
3. La domanda intesa ad ottenere la restituzione del canone deve essere presentata nel termine di cinque anni dal pagamento.
4. Allo stesso termine di prescrizione di cinque anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone.

### **Articolo 54**

#### *Sanzioni*

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Locale, ecc.) determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del cinquanta per cento. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni, salvo il potere del Comune d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Locale che ha contestato l'abuso.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'ente:
  - a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

## **TITOLO QUARTO**

### **CANONE MERCATALE**

#### **Articolo 55**

##### *Disposizioni generali*

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Articolo 56**

##### *Domanda di occupazione*

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, ovvero dalle norme generali che disciplinano la materia.

#### **Articolo 57**

##### *Criteri per la determinazione della tariffa del canone*

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817, in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Sulla base della popolazione residente e risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Palmanova ricade nella classificazione dei Comuni fino a 10.000 abitanti e quindi la tariffa standard annua è pari ad € 30,00 al metro quadrato, mentre la tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,60 al metro quadrato.
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) tipologia;
  - d) finalità;
  - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al venticinque per cento della tariffa base.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 58**

#### *Modalità di applicazione del canone*

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare ed è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero di metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
3. Per le sole occupazioni di suolo pubblico aventi inizio in corso d'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera annuale della Giunta comunale di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50 per cento sul canone complessivamente determinato.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

### **Articolo 59**

#### *Versamento del canone per le occupazioni temporanee*

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità di rateizzare il versamento in rate quadrimestrali, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del quarto mese di ogni quadrimestre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a Euro 250,00; in questo caso la prima rata dovrà comunque essere corrisposta prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Per le occupazioni del mercato settimanale effettuate dagli ambulanti titolari di posteggio fisso, i versamenti verranno corrisposti entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso di tardivo od omesso versamento, anche di una sola rata, il soggetto passivo decade dal beneficio di poter rateizzare ed allo stesso verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti.
3. Per le occupazioni da parte di ambulanti "precarî", il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo utile. Condizioni essenziali per poter effettuare detta forma di versamento sono:
  - a) l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico deve avvenire da parte dell'incaricato comunale prima di procedere all'occupazione stessa;
  - b) il posteggio può essere assegnato solo con carattere residuale rispetto agli aventi diritto regolarmente autorizzati.
4. Qualora il canone dovuto per ogni singola occupazione non raggiunga il limite minimo per il versamento di € 12,00:
  - a) non si procederà ad emettere alcun documento di richiesta di versamento;
  - b) detti importi saranno registrati in un apposito elenco approvato trimestralmente;
  - c) qualora il cumulo dei singoli trimestri sia superiore a € 12,00, entro il 31 gennaio dell'anno successivo verrà richiesto l'eventuale conguaglio.

5. Qualora il canone non sia dovuto per effetto di esclusione o esenzione, non verrà emesso da parte dell'Ente alcun documento a favore del contribuente, ma verrà trimestralmente compilato un apposito elenco.

### **Articolo 60**

*Norme di richiamo*

1. Per il presente capo si intendono richiamate e valide le disposizioni compatibili di cui al Titolo precedente ed in particolare quelle relative a: occupazioni abusive, versamenti, rimborsi, accertamenti, soggetto passivo, interessi, sanzioni e compiti di vigilanza della Polizia Locale.

## **TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 61**

*Norma transitoria e finale*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria *ratione materiae*.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.